



Disposti di natura non doganale

Edizione 7/22 – 1° gennaio 2022

Regolamento 69-13

Depositi franchi doganali e depositi doganali

Imposta sul valore aggiunto sull'importazione
(imposta sull'importazione)

Il regolamento R-69 contiene le disposizioni d'esecuzione dell'UDSC relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell'ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l'applicazione delle disposizioni sull'IVA sull'importazione.

Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce sempre a persone di entrambi i sessi.

Indice

1	Depositi franchi doganali e depositi doganali.....	3
1.1	Base legale.....	3
2.1	Uscita di un bene dal deposito mediante immissione in libera pratica.....	3
3.1	Immagazzinamento di beni provenienti dalla libera pratica	5

1 Depositi franchi doganali e depositi doganali

1.1 Base legale

Se un bene viene venduto a partire da un deposito franco doganale/deposito doganale, si tratta di una fornitura eseguita sul territorio svizzero.

Per quanto riguarda i depositi franchi doganali, la vendita è esente dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero in base all'articolo 23 capoverso 2 numero 3^{bis} LIVA, se è comprovato che il bene si trovava sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero e non ha perso tale statuto con effetto retroattivo.

Per quanto riguarda i depositi doganali, la vendita è esente dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero in base all'articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA, se il regime doganale è stato concluso regolarmente o con autorizzazione successiva dell'UDSC.

2.1 Uscita di un bene dal deposito mediante immissione in libera pratica

- Base di calcolo dell'imposta

Se un bene viene fatto uscire da un deposito franco doganale/deposito doganale, mediante immissione in libera pratica, in caso di contratti di vendita o di commissione l'imposta sull'importazione viene calcolata sulla controprestazione che l'importatore o un terzo in sua vece paga per il bene. Se l'uscita dal deposito non si fonda su un simile contratto, l'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato del bene, ovvero sul prezzo che l'acquirente (importatore) dovrebbe pagare (art. 54 cpv. 1 lett. g LIVA):

- allo stadio dell'importazione
- a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene
- al momento della nascita del debito fiscale (art. 56 LIVA)
- in condizioni di libera concorrenza
- per ottenere gli stessi beni

Se l'immissione in libera pratica avviene sulla base di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero, autorizzata dall'AFC o dall'AC FL, il fornitore stesso figura come importatore nella dichiarazione doganale. In questo caso l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione che il fornitore ha versato al momento dell'acquisto, a condizione che tale acquisto sia in relazione con l'importazione. In caso contrario, l'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato.

Ai fini di una semplificazione, in caso di contratto di vendita il fornitore, anche se impiega una dichiarazione d'adesione territorio svizzero, può dichiarare per l'imposizione la controprestazione che l'acquirente (destinatario nella dichiarazione doganale) versa per il bene (vedi le spiegazioni sotto «Importatore»).

Nella base di calcolo dell'imposta devono essere aggiunte, se non sono già comprese, le spese di trasporto del bene e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione in territorio svizzero. Per la determinazione del luogo di destinazione in territorio svizzero è fondamentale il momento in cui sorge il debito fiscale all'atto dell'immissione del bene in libera pratica. Vanno, per esempio, imposti i costi per:

- il trasporto del bene e tutte le prestazioni connesse (assicurazione, prestazioni d'imposizione ecc.) fino al deposito franco doganale/deposito doganale;

- le attività accessorie del settore della logistica nel deposito franco doganale/deposito doganale (carico, scarico, trasbordo, disbrigo di operazioni o deposito intermedio ecc.; art. 23 cpv. 2 n. 7 LIVA);
- l'imposizione del bene uscito dal deposito secondo il regime doganale dell'immissione in libera pratica;
- il trasporto del bene e tutte le prestazioni connesse (assicurazione, prestazioni d'imposizione ecc.) dal deposito franco doganale/deposito doganale fino al luogo di destinazione del bene in territorio svizzero all'atto dell'immissione in libera pratica.

Tali costi vanno imposti anche se l'importatore o il destinatario ritira personalmente il bene nel deposito franco doganale/deposito doganale e lo trasporta con mezzi propri fino al luogo di destinazione in territorio svizzero (vedi imposizione dei prezzi di costo secondo il regolamento 69-03, cifra 11.1). In questi casi, a titolo eccezionale, i prezzi di costo non vanno imposti solo se l'importatore o il destinatario ritira dal deposito franco doganale/deposito doganale un bene non destinato al commercio, e lo trasporta con mezzi propri fino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

- **Importatore**

Se un bene viene fatto uscire da un deposito franco doganale/deposito doganale e immesso in libera pratica, per la determinazione dell'importatore¹ sono applicabili i medesimi principi validi al confine doganale. Sono determinanti i rapporti economici al momento in cui sorge il debito fiscale all'atto dell'immissione in libera pratica del bene uscito dal deposito.

Alla seguente condizione, il fornitore di un bene importato da un deposito franco doganale/deposito doganale può figurare egli stesso come importatore del bene uscito dal deposito:

I fornitori iscritti nel registro dei contribuenti che consegnano beni ad acquirenti a partire da un deposito franco doganale/deposito doganale possono procedere facoltativamente al rendiconto di queste operazioni con l'AFC o l'AC FL, ossia possono assoggettare volontariamente all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le forniture che secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 3bis LIVA (deposito franco doganale) o l'articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA (deposito doganale) sono esenti da tale imposta. Per questa imposizione volontaria i fornitori necessitano di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero, ovvero di un'autorizzazione dell'AFC o dell'AC FL.

Se i beni vengono forniti da un deposito franco doganale/deposito doganale e il fornitore è in possesso di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero, ciò si ripercuote come segue sulla determinazione dell'imposta sull'importazione:

- nella dichiarazione doganale occorre indicare quale importatore il fornitore e quale destinatario «diversi» o l'acquirente effettivo se vi è un solo acquirente;
- l'imposta sull'importazione è calcolata sulla base di calcolo secondo il punto «Base di calcolo dell'imposta» (paragrafo relativo alla dichiarazione d'adesione territorio svizzero);
- il fornitore che consegna a partire da un deposito franco doganale/deposito doganale può far valere l'imposta sull'importazione riscossa dall'UDSC a titolo d'imposta pre-

¹ Vedi regolamento 69-01 cifra 2.1.4

cedente nel rendiconto periodico con l'Amministrazione delle contribuzioni competente, purché egli allestisca il rendiconto secondo il metodo effettivo e le condizioni di cui agli articoli [28](#) segg. LIVA siano adempiute;

- il fornitore che consegna a partire da un deposito franco doganale/deposito doganale deve procedere, nei confronti dell'Amministrazione delle contribuzioni competente, al rendiconto della fornitura effettuata al suo acquirente.

In singoli casi il titolare di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero può rinunciare a figurare quale importatore nella dichiarazione doganale, indicandolo tuttavia chiaramente nella sua fattura per'acquirente. In tal caso l'acquirente è considerato importatore.

3.1 Immagazzinamento di beni provenienti dalla libera pratica

Se un bene in libera pratica viene immagazzinato in un deposito franco doganale/deposito doganale, questo deve essere imposto secondo il regime doganale d'esportazione. L'UDSC emette una decisione d'imposizione all'esportazione. Tale documento vale come prova dell'esportazione nei confronti dell'AFC o dell'AC FL.

I beni in un deposito franco doganale/deposito doganale imposti per l'esportazione definitiva devono essere portati nel territorio doganale estero entro sei mesi (art. 157 [deposito doganale] o 179 dell'ordinanza sulle dogane [deposito franco doganale]). Il termine inizia a decorrere dall'accettazione da parte dell'UDSC della dichiarazione d'esportazione. Se i beni immagazzinati non possono essere esportati entro sei mesi, il depositante può chiedere all'UDSC una proroga del termine d'esportazione (art. 157 cpv. 2 dell'ordinanza sulle dogane). Se i beni non sono portati nel territorio doganale estero entro il termine d'esportazione, il regime d'esportazione viene revocato (art. 157 cpv. 6 dell'ordinanza sulle dogane).